



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184

Telefono n.: 0385/278011-278220 – Fax n. 0385/79622 - 79108

C.A.P. 27047

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

TITOLO I

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il capitolato d'appalto ha per oggetto la gestione completa dell'asilo nido in particolare per quanto attiene:

1. Attività educative e socio-pedagogiche
2. Servizi di distribuzione pasti
3. Servizi di assistenza e vigilanza
4. Servizi dedicati alla cure e all'igiene personale.
5. Servizi di pulizia e quotidiana manutenzione dei locali

L'asilo nido ha una capacità ricettiva di 22 posti come da parere A.S.L del 02/08/2007 verbale n. 69 e verbale n. 13 del 28/01/2010 (con possibilità di un incremento del 20% e sino a 26 posti).

Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune di Santa Maria della Versa di seguito chiamato committente e l'impresa appaltatrice del servizio di seguito chiamata appaltatore.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del presente contratto viene fissata in **anni TRE** con decorrenza **dal 01.09.2016 al 31.07.2019**. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 3 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, l'appaltatore deve prestare a favore del committente all'atto di stipulazione della concessione una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Leg.vo n. 50 del 18.04.2016 commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ARTICOLO 4- SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere in tutto in parte la gestione del servizio senza il preventivo consenso del committente.

L'inosservanza di tale divieto autorizza l'amministrazione a risolvere anticipatamente il contratto e ad incamerare la cauzione, fatto il salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONE

L'appaltatore esonera il committente ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento del servizio e riguardante eventuali responsabilità civili connesse ad infortuni subiti dai bambini.

L'appaltatore non potrà pretendere dal committente alcun onere derivante da eventuali danni che potrà subire il personale in servizio presso la struttura.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocate nell'esecuzione del servizio. L'appaltatore deve stipulare le polizze assicurative dovute aventi necessariamente validità per tutta la durata dell'appalto. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro; € 3.000.000,00 per danni a persone; € 2.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive e per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al committente; nelle polizze deve essere espressamente indicato che il committente debba essere considerato "terzi" a tutti gli effetti.

ARTICOLO 6 - SPESE E TASSE

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione e bolli, diritti di segreteria calcolati sul valore complessivo della concessione come

determinato ai sensi dell'art. 40 del presente capitolato applicando la tariffa per il servizio a tempo pieno offerto in sede di gara e registrazioni del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE

Sono demandate alla piena responsabilità dell'appaltatore:

- 1) la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quant'altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi;
- 2) ogni danno alle attrezzature, impianti derivanti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile all'appaltatore quanto se imputabile a terzi.

L'appaltatore esonera il committente da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori ed ai visitatori in occasione dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore solleva il committente da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e/o cose dipendenti dalla gestione.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI VARI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'aggiudicatario resterà vincolato all'assunzione della gestione anche nelle more del perfezionamento degli atti relativi alla sottoscrizione della concessione- contratto .

Alla data fissata dal committente dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto versando la cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto così come disciplinato dall'art. 3 del presente capitolato. Tale cauzione deve essere costituita prima della stipula del contratto. In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto, entro 30 giorni dall'invito, la ditta aggiudicataria decade dall'aggiudicazione stessa dell'appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto ed azione dell'amministrazione comunale, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.

TITOLO II

CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 9 – GESTIONE

L'asilo nido di Santa Maria della Versa è una struttura di proprietà del comune che è in grado di ospitare minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni di vita con finalità di tipo educativo e socio-pedagogico con una ricettività di 22 posti.

Ad ogni effetto di legge, la titolarità della gestione dell'asilo nido è posta in capo al Comune di Santa Maria della Versa che assume altresì la veste di appaltante unico nei confronti dell'appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato .

ARTICOLO 10 – OBIETTIVI

L'asilo nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino da 3 mesi a 3 anni ed alla sua socializzazione, nonché concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiari problematiche (art. 76 L. R. 1/86 e successive modifiche e integrazioni).

L'assistenza negli asili nido ai bambini di età fino a 3 anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. La Regione con le proprie norme legislative, fissa criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido tenendo presente che essi devono:

- ❑ essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione, sia per modalità di funzionamento alle esigenze dell'utenza ed essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- ❑ essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza psico-pedagogica del bambino;
- ❑ possedere requisiti tecnici ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

ARTICOLO 11 – UTENZA

Verranno ammessi al servizio asilo nido i minori da tre 3 mesi a 3 anni di vita con priorità di accesso ai bambini residenti nel comune di Santa Maria della Versa rispetto agli utenti fuori comune. Il costo della retta di frequenza è a totale carico delle famiglie che provvederanno al versamento direttamente all'aggiudicatario.

Entro i mesi di Maggio e Novembre di ciascun anno, il Comune si impegna a rimborsare la retta, nella misura del 10%, per i residenti che presentino un'attestazione ISEE del nucleo familiare con valore inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00).

A tal fine, gli utenti dovranno presentare agli Uffici Comunali idonea documentazione di avvenuto pagamento, entro il 30 Aprile ed il 31 Ottobre di ciascun anno.

ARTICOLO 12 – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ASILO NIDO

La struttura che accoglie l'asilo nido è aperta agli utenti e operativa per 47 settimane l'anno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Il periodo di chiusura dell'asilo nido è indicato nell'intero mese di agosto; nel periodo compreso tra Natale e Capodanno eventuali giornate di chiusura feriali dovranno essere concordate tra l'amministrazione comunale, la coordinatrice del servizio di asilo nido ed il rappresentate dei genitori dei bambini frequentanti.

L'orario di apertura giornaliero sarà garantito per un numero minimo di 9 ore consecutive e sarà così articolato:

Ingresso mattutino	dalle ore 7:30
Uscita per gli iscritti Part-time mattutino	dalle ore 12:30 alle ore 13:30
Uscita per gli iscritti a tempo pieno	dalle ore 16:30 alle ore 17,30

Previa verifica dei bisogni dell'utenza effettiva e/o potenziale, il committente a seguito di accordo con l'appaltatore, potrà modificare l'orario di apertura e chiusura del nido con **un servizio post orario fino alle 18,30** ed istituire servizi integrativi di cui al successivo articolo 13.

I genitori dovranno essere invitati dal coordinatore dell'asilo nido al rispetto scrupoloso degli orari di entrata e di uscita e all'osservanza delle norme previste dal regolamento per il funzionamento del servizio asilo nido.

Eventuali deroghe agli orari del servizio saranno regolamentate dall'appaltatore, tenendo conto delle motivazioni fornite dalla famiglia nonché dell'efficienza del servizio e della salvaguardia dell'attività educativa. Tale regolamentazione dovrà essere condivisa con il committente e con le famiglie degli utenti.

Il coordinatore dell'asilo nido comunicherà ai genitori e al committente il calendario scolastico di ciascun anno.

La programmazione educativa deve prevedere attività differenziate proposte a gruppi di bambini, così da rispondere ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'asilo nido in relazione alla propria fase evolutiva.

La programmazione educativa dovrà prevedere obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.

All'interno della programmazione possono essere previsti:

1. attività educative indirizzate verso l'autonomia del bambino;
2. attività di socializzazione e di integrazione in contesti esterni all'asilo nido;
3. attività educative di tipo espressivo, psico-motorio, ludico, manipolativo.

ARTICOLO 13 – SERVIZI EDUCATIVI

Tra i servizi erogati dall'appaltatore vi possono essere servizi integrativi alle normali attività legate al funzionamento dell'asilo nido senza alcun onere a carico dell'appaltante.

In particolare viene data possibilità all'appaltatore di organizzare attività che possono rendere il servizio un riferimento ed un polo di supporto ai genitori.

La gestione del servizio nonché la determinazione delle rette di frequenza saranno a cura dell'appaltatore, mentre i servizi integrativi dovranno essere gratuiti per l'utenza.

ARTICOLO 14 – EQUIPE TECNICA E SUE COMPETENZE

Presso il Comune verrà istituita un'apposita commissione tecnica composta da:

- ❑ Responsabile dei servizi educativi nell'ambito comunale
- ❑ Coordinatore dell'asilo
- ❑ Un rappresentante dell'amministrazione comunale
- ❑ Un rappresentante dell'utenza

La suddetta commissione si riunirà periodicamente per la verifica del regolare funzionamento del servizio.

ARTICOLO 15 - INSERIMENTI

Il concessionario ha l'obbligo di garantire che gli inserimenti possano essere effettuati durante tutto il corso dell'anno.

TITOLO III

PERSONALE

ARTICOLO 16 – INDICAZIONI GENERALI

Il personale educativo, oltre a quello addetto all'organizzazione del servizio, alla distribuzione dei pasti e alle pulizie degli ambienti, sarà a totale carico della ditta appaltatrice. L'organico dovrà essere quello previsto in fase d'offerta dalla ditta appaltatrice, per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro e comunque dovrà essere adeguato alle esigenze del servizio nel rispetto delle specifiche funzioni di cui all'art. 17. Il datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 che ha introdotto l'art. 25 bis, per tutte le persone che impiegherà per lo svolgimento del servizio, dovrà acquisire il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14 novembre 2002 n.313(T.U) al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600ter,

600quater, 600 quinquies e 600 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale. Tutto il personale dovrà essere adeguatamente formato e aggiornato, dovrà essere fisicamente idoneo al tipo di lavoro svolto, ed in possesso dell'attestato di frequenza HACCP. Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente.

ARTICOLO 17 – DOTAZIONI ORGANICHE E SPECIFICHE PROFESSIONALI

La gestione del servizio prevede la presenza stabile delle figure professionali di cui ai successivi punti, per le quali l'appaltatore assicura il possesso dei requisiti previsti dal piano regionale socio assistenziale vigente, con particolare riferimento agli standard gestionali ivi indicati e le verifiche di cui all'art 25bis del D.P.R. 14.11.2002 N.313(TU) introdotto dal Decreto Legislativo n.39 del 04.03.2014.

Obiettivo del committente è il mantenimento degli standard regionali programmatori.

DOTAZIONI ORGANICHE

Il personale dovrà essere presente in numero tale da garantire un rapporto operatore/utente conforme alla normativa vigente. (D.G.R. 11/02/2005 n. 7/20588)

NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Il personale dovrà sempre essere integrato in relazione all'aumento degli iscritti in applicazione dei parametri previsti dalla normativa e prevedere la figura di un coordinatore.

E' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze.

La sostituzione dovrà avvenire entro un giorno dall'inizio dell'assenza. La sostituzione del personale che ricada nella fattispecie di cui al precedente capoverso è dovuta contrattualmente ai sensi del presente contratto con oneri interamente a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso di nuove iscrizioni il personale dovrà essere adeguato nel rispetto degli standard regionali sopraccitati.

SPECIFICHE FUNZIONALI PER FIGURE PROFESSIONALI

Di seguito vengono riportate le specifiche funzionali relative alle singole figure professionali:

1. Al coordinatore responsabile del presidio competono le seguenti funzioni:
 - rispondere della programmazione educativa dell'attività e del personale dell'asilo nido della loro organizzazione e del loro coordinamento;
 - condividere con il responsabile dei servizi sociali competente per territorio le strategie e le modalità di intervento pedagogiche;

- condividere con l'equipe la fase di inserimento degli utenti, all'elaborazione del piano personale, alla verifica dei risultati delle azioni svolte ad agevolare il minore al grado scolastico successivo;
- rispondere alla verifica dei progetti attuati;
- gestire i colloqui con le famiglie;
- interagire con i servizi socio sanitari di zone, le famiglie e i servizi sociali comunali.

Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea attinente la funzione da svolgere con precedenti significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità.

Il coordinatore dovrà essere reperibile per tutta la durata del servizio.

2. Agli educatori competono le funzioni che seguono ed in particolar modo:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il coordinatore dell'asilo nido;
- partecipazione ai momenti di verifica mediante condivisione dell'attività;
- responsabilità del rapporto personale diretto con i bambini;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla condivisione e alla programmazione degli interventi educativi.

3. Al personale ausiliario competono le seguenti funzioni:

- ordine, pulizia e disinfezione dell'ambiente secondo l'art. 31 del presente capitolato e relativa alla tabella di descrizione dei lavori e loro frequenza. L'onere del materiale di pulizia sarà a carico della ditta appaltatrice;
- aiuto volto alla tutela socio-sanitaria degli utenti attraverso attività di semplice attuazione;

- mantenere i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio

- provvedere al riscaldamento e alla distribuzione dei pasti.

ARTICOLO 18 – FORMAZIONE

L'appaltatore è tenuto ad organizzare annualmente corsi di formazione per il personale.

ARTICOLO 19 - VESTIARIO

L'appaltatore fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

ARTICOLO 20 – IDONEITA' SANITARIA

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso di attestato HACCP.

ARTICOLO 21 – CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore di sottoporre i propri addetti ad analisi cliniche per la ricerca di portatori di enterobatteri patogeni e stafilococchi enterotossici. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il tempo di bonifica.

ARTICOLO 22 – RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'appaltatore dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi (Legge 81/08) alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta.

Per tutte le figure professionali di cui al presente capitolato, l'appaltatore si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

ARTICOLO 23 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, CCNL, cooperative sociali nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni.

NORME GENERALI E NATURA DEL RAPPORTO

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte dell'ente committente, l'appaltatore si impegna a consegnare su richiesta tutta la documentazione necessaria per verificare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato presso l'asilo nido.

L'appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro in particolare Legge 81/08.

L'appaltatore si impegna ad assicurare la stabilità di propria pertinenza presso l'asilo nido, riconoscendo che l'attività d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

ACCREDITO DEGLI OPERATORI

L'appaltatore si impegna fornire all'ente committente l'elenco nominativo comprensivo dei titoli di studio e dei corsi di formazione degli operatori utilizzati nella gestione e a tenere aggiornato detto elenco nonché provvedere alla verifica di cui all'art. 25 bis deL DPR 14.11.2002 N.313 introdotto dal decreto legislativo 04.03.2014 n.39

TITOLO IV

LOCALI ED ATTREZZATURE

FORNITURE VARIE

ARTICOLO 24 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Viene definita manutenzione ordinaria (Ex art. 1609 del C.C.) quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Viene definita manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico dell'appaltatore.

Inoltre, nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico dell'appaltatore, questi è tenuto a darne avviso al committente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell'intervento. Qualora non si provveda alle manutenzioni ordinarie oppure non avvenga la comunicazione di cui sopra, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 25 – CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE

Il committente darà in consegna alla ditta appaltatrice i locali nonché la seguente attrezzatura minima:

- parziale attrezzatura dei locali destinati ad ospitare i minori utenti, servizi igienici, attrezzature di cucina, come risulterà da verbale di consegna redatto con l'appaltatore;
- tavolini, seggiolini, lettini, culle, sedie della sala mensa, sala giochi, spazio esterno.

All'acquisto di ulteriore attrezzatura, oltre alla dotazione minima di cui sopra, fornita dal committente, dovrà provvedere la ditta appaltatrice d'accordo con l'ente committente. .

La consegna dei locali e le relative attrezzature avverrà nei quindici giorni antecedenti l'inizio del servizio al fine di consentire alla ditta la predisposizione del servizio stesso.

Tutto il materiale preso in consegna dall'appaltatore si intende in buono stato, il committente resta pertanto sollevato da qualsiasi spesa inerente le manutenzioni ordinarie. Tali eventuali spese saranno totale carico della ditta appaltatrice.

Eventuali integrazioni di arredi, utensileria o vasellame necessarie a garantire il normale svolgimento del servizio, dovranno essere richieste dall'appaltatore attraverso almeno tre preventivi di spesa corredati dalle relative specifiche del materiale in questione al committente il quale si riserverà di verificarne l'effettiva necessità e di sostenere il relativo onere in relazione alle proprie disponibilità di bilancio e provvederà agli adempimenti conseguenti. Qualora si verificasse la rottura irreparabile di un manufatto imputabile a mancata diligenza o imperizia nell'uso dello stesso, la ditta appaltatrice dovrà risarcire all'appaltante il valore di detto manufatto.

Della consegna del materiale di cui al comma 1 e della restituzione dello stesso saranno redatti, in contraddittorio, appositi verbali.

La ditta appaltatrice è obbligata a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazione dei locali nonché agli impianti e alle attrezzature se non previa autorizzazione dell'amministrazione

comunale; è tenuta inoltre all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi o decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare ad affiggere nei locali adibiti alla preparazione degli alimenti adeguati cartelli riportanti le norme di prevenzione degli infortuni.

I locali di proprietà dell'amministrazione comunale siti in questo comune, Piazza Sandro Pertini, vengono dati in totale concessione gratuita alla ditta appaltatrice per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 26 – UTENZE

Sono a carico dell'appaltatore le seguenti spese per utenze:

spese per l'energia elettrica, il combustibile gas metano per il riscaldamento e per il funzionamento della cucina, il telefono, l'acqua, la tassa rifiuti urbani, l'espurgo e le pulizie degli scarichi di lavandini e WC a tale scopo i contratti di utenza dovranno essere intestati direttamente alla ditta appaltatrice a cura di quest'ultima.

Per i primi due anni di concessione (e precisamente dal 01.09.2016 al 31.07.2018), **il Comune parteciperà nella misura del 50% alle spese delle utenze** (gas, energia elettrica, acqua). A tal fine, il concessionario presenterà agli Uffici Comunali copia delle ricevute di pagamento delle suddette spese entro il 31.07.2017 (per il primo anno) ed entro il 31.08.2018 (per il secondo anno). Nei 30 (trenta) giorni successivi, il Comune provvederà al rimborso, mediante bonifico su c/c dedicato indicato dal Concessionario.

ARTICOLO 27 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI

In qualunque momento, su richiesta dell'amministrazione comunale le parti provvedono alla verifica dei locali e allo stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà la ditta entro i successivi 20 giorni dal riscontro. Trascorso tale termine in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, l'amministrazione comunale provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta all'appaltatore ed addebitando allo stesso il relativo importo.

ARTICOLO 28 – RICONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI

Alla scadenza del contratto la ditta appaltatrice si impegna a riconsegnare all'amministrazione comunale i locali con impianti ed attrezzature annessi consegnati secondo verbali, tali attrezzature dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture impianti ed

attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati alla ditta appaltatrice.

ARTICOLO 29 – PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLE FORNITURE DI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna a fornire alla struttura dell'asilo nido all'inizio dell'anno scolastico ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità i seguenti materiali di consumo:

- la fornitura delle telerie da letto e da cucina (coprimaterassi con cerata, lenzuola, federe, cuscini anallergici e antisofofo, coperte, paracolpi,asciugamani grandi e piccoli strofinacci da cucina) ;
- carta assorbente;
- pannolini di buona qualità (a richiesta anche anallergici);
- guanti monouso;
- materiale per l'igiene personale: sapone neutro per bagno, crema anti-arrossameno, polvere aspersorio, cotone idrofilo, etc.
- materiale per infermeria e pronto soccorso adatto ai bambini;
- materiale didattico per le varie attività.
-

TITOLO V

CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI

ARTICOLO 30 – AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL'IMPRESA (HACCP)

L'appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese il servizio di auto-controllo concernete l'igiene dei prodotti alimentari. Deve quindi individuare ogni fase della somministrazione dei pasti che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP nell'ambito dei sistemi di monitoraggio adottato per il controllo dei punti critici l'appaltatore deve programmare una serie di controlli analitici mirati ad effettuare gli esami di laboratorio necessari e con la frequenza e la tipologia dichiarati in sede di offerta. I dati relativi ai controlli dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata dell'effettuazione dei controlli ufficiali, nonché da enti privati incaricati dal committente. L'autocontrollo deve essere scrupolosamente eseguito anche nei locali mensa, locali ad essa annessi e nei servizi igienici.

ARTICOLO 31 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RISPETTO AGLI ALIMENTI

L’impresa concessionaria è tenuta nello svolgimento del servizio, all’osservanza di tutte le disposizioni emanate dagli enti competenti in materia di igiene e sanità degli alimenti .

L’impresa concessionaria è tenuta fornire il servizio di refezione giornaliera comprendente una colazione, il pranzo previsto dal menù mensile e la merenda, in modo conforme alle diete predisposte a cura del gestore del servizio da un esperto in scienze dell’alimentazione differenziate per età ed approvate dall’Azienda Sanitaria locale competente secondo la normativa vigente.

Inoltre nell’ambito dell’attività di refezione l’impresa concessionaria dovrà:

- a) provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l’espletamento del servizio;
- b) individuare il soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato anche dell’attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;
- c) provvedere all’acquisto dei pasti presso idonea ditta specializzata comunicata al Comune di Santa Maria della Versa. I pasti dovranno essere forniti già porzionati.
- d) Approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l’idoneità all’uso;
- e) Fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di base e a richiesta dei genitori , fornire alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza;
- f) Provvedere all’acquisto delle stoviglie necessarie per il servizio di refezione e distribuzione pasti (piatti, bicchieri, postate, dotazioni iniziali di pentole, teglie, mestoli ecc)

TITOLO VI

PULIZIA, IGIENE E MANUTENZIONE ORDINARIA

ARTICOLO 32 – REQUISITI GENERALI

Il servizio deve essere articolato in:

1. pulizia e sanificazione giornaliera da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e all’impiego di mano d’opera e attrezzature;
2. pulizia e sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera da effettuare a cadenza settimanale;

3. le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne adibite ad asilo nido, come indicato nell'apposita planimetria depositata presso l'ufficio tecnico del comune di Santa Maria della Versa;
4. Le pulizie di cui sopra devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo, maniglie ed infissi esterni ed interni, tapparelle di finestre o porte finestre e relativi cassonetti, tutti i caloriferi. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, giochi, insegne, targhe ed ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo;
5. tutti i prodotti chimici impiegati per le pulizie devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza prevista in ambito UE;
6. tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e della sanificazione degli ambienti, il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. L'appaltatore deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità e affidabilità. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea.
7. In caso di sciopero del personale o per cause di forza maggiore deve essere assicurato un servizio di emergenza.
8. L'appaltatore è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature o macchinari utilizzati.
9. Le pulizie dei locali e delle attrezzature dovranno esser assicurate per le quarantasette settimane di funzionamento e prima della ripresa del servizio a seguito della chiusura per ferie e festività.

ARTICOLO 33 – RIFIUTI

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi con apertura a pedale. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia delle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

TITOLO VII

NORME DI PREVENZIONE , SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente Decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 35 – IMPIEGO DI ENERGIA

L'impiego di energia elettrica, gas, vapore da parte del personale della ditta deve essere assicurata da personale che conosca la manovra dei quadri di comando, in particolare per quanto concerne la sicurezza antinfortunistica. Ogni responsabilità connessa è a carico della ditta.

ARTICOLO 36 – PIANO DI EVACUAZIONE

La ditta deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incendi casuali che dovrà essere esposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO VIII

CONTROLLI E RILIEVI

ARTICOLO 37 – DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE

Il committente si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o fare effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite dal contratto.

Il committente si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di attuazione del servizio, sull'igiene dei locali ed al controllo delle derrate in distribuzione, mediante prelevamenti delle stesse ed analisi da effettuare presso i laboratori di propria fiducia.

ARTICOLO 38 – ORGANISMI PREDISPOSTI AL CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

I servizi del dipartimento di prevenzione dell'ASL della provincia di Pavia nell'ambito dell'attività del controllo ufficiale, esercitano, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, l'attività di controllo igienico sanitario.

TITOLO IX

RETTE DI FREQUENZA

ARTICOLO 39 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il costo mensile per utente è comprensivo delle seguenti voci:

- attività educativa;
- mensa;
- materiale di consumo per l'attività didattica ed educativa;
- materiale per la cura e per l'igiene personale;
- materiale sanitario.

Per la frequenza part-time degli utenti iscritti il corrispettivo mensile del servizio dovrà essere adeguatamente proporzionato sulla base dell'offerta economica presentata dalla ditta concessionaria in sede di gara.

ARTICOLO 40 – IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara è l'importo della rata mensile per utente con frequenza a tempo pieno pari ad € **560,00**. L'importo annuale complessivo della concessione è stimato in € **61.600,00** (sessantunomilaseicento/00), determinato presuntivamente sul numero medio di utenti (pari a 10) che hanno frequentato l'asilo nido negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) per una tariffa a base di gara di € **560,00** e delle settimane di funzionamento. L'importo complessivo della concessione per tutto il periodo di durata triennale è pertanto pari ad € **184.800,00** (centoottantaquattromilaottocento/00).

ARTICOLO 41 – PAGAMENTI DELLE RETTE

Il pagamento della retta viene effettuata dagli utenti direttamente alla ditta appaltatrice.

Sono, inoltre, a carico della ditta appaltatrice i seguenti adempimenti:

- la raccolta delle iscrizioni, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale dando priorità nella gestione delle graduatoria ai criteri fissati dall'amministrazione comunale (residenti e genitori lavoratori e/o lavoratrici).
- gli adempimenti fiscali e contabili connessi alla riscossione delle rette.

Le tariffe proposte dall'appaltatore sono approvate dall'amministrazione comunale. Il Comune si riserva la facoltà di rivedere, dopo il secondo anno di gestione, il prezzo pattuito per aggiornamenti ISTAT e ai contratti di lavoro del personale dipendente, previa motivata richiesta dell'appaltatore.

Il Comune parteciperà, nei confronti delle famiglie residenti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 11 del presente capitolato.

TITOLO X

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (CONTROVERSIE)

ARTICOLO 42 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il committente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del C.C., nei seguenti casi:

1. intossicazione alimentare degli utenti del servizio;
2. abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
3. gravi inadempienze nei confronti dei minori utenti;
4. uso diverso dei locali da quello stabilito nel contratto;
5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
6. gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del committente;
7. fallimento e/o frode;
8. inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di condizione igienico sanitarie;
9. ripetute infrazioni e conseguenti contestazioni da parte del committente;

10. assenza non giustificata superiore a 3 giorni del coordinatore;

11. cessione o subappalto parziale del servizio senza la preventiva autorizzazione del committente.

Si applicano ad ogni modo le disposizioni di legge vigenti (Art. 108 Decr. Leg.vo n. 50/2016)-

Nelle ipotesi di cui sopra, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, seguito da comunicazione del committente in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'applicazione di risoluzione del contratto non pregiudica per il committente la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 43 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:

1. per violazione comunque accertata dal committente di quanto previsto dall'art. 23;
2. in caso di tossinfezione alimentare comunque accertata da parte del committente di uno o più utenti del servizio.

ARTICOLO 44 – FORO COMPETENTE

Ferma restando la priorità di addivenire ad un accordo bonario delle controversie, qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, Il foro competente è quello di PAVIA.

Per accettazione _____